

Art. 81

Le Camere **approvano** ogni anno i bilanci e il **rendiconto consuntivo** presentati dal Governo.

PRIMO PRINCIPIO:  
APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO E DEL  
RENDICONTO

**L'esercizio provvisorio** del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio **non si possono stabilire** nuovi tributi e nuove spese.

E' DETTA **LEGGE  
FORMALE**

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve **indicare i mezzi** per farvi fronte.

SECONDO PRINCIPIO:  
LA COPERTURA  
FINANZIARIA